

FULVIO MAROI

L'INTERPRETAZIONE DEI " MONSTRA „
NELLA LEGISLAZIONE DECEMVIRALE SECONDO G. B. VICO

Estratto dalla *Rivista Internazionale*
di *Filosofia del Diritto* - A. V. Fasc. III

ROMA
SOCIETÀ ANONIMA POLIGRAFICA ITALIANA
Via Uffici del Vicario 43
1925

Bibliothèque Maison de l'Orient



150072

Gli storici del diritto romano trascurano il più spesso l'interpretazione che il Vico dà dei parti mostruosi secondo la legge delle XII tavole (1). Egli spesse volte vi ritorna nella sua *Scienza Nuova*; ma in particolar modo ne fa cenno in due punti del libro 2° di detta opera; è utile qui integralmente riferirli:

« In ragion romana, all'osservare di Antonio Fabro nella *Giurisprudenza papiniana*, si dicono « mostri » i parti nati da meretrice, perc'hanno natura d'uomini insieme e proprietà di bestie a esser nati da' vagabondi o sieno incerti concubiti: i quali troveremo essere i mostri i quali la Legge delle XII tavole (nati da donna onesta senza la solennità delle nozze) comandava che si gittassero in Tevere » (2). E più avanti: « Di tal bellezza (*sc. civile*), e non d'altra, vaghi furono gli Spartani, gli eroi della Grecia, che gittavano dal monte Taigeta i parti brutti e deformati, cioè fatti da nobili femmine senza la solennità delle nozze; che debbono esser i « mostri », che la Legge delle XII tavole comandava gittarsi in Tevere. Perchè non è punto verosimile ch' i decemviri, in quella parsimonia di leggi propria delle prime repubbliche, avessero pensato a' mostri naturali, che sono sì radi, che le cose rade in natura si dicono « mostri »: quando, in questa copia di leggi della quale or travagliamo, i legislatori lasciano all'arbitrio de' giudicanti le cause che avvengono rade volte. Talchè questi dovetter esser i mostri detti prima e propriamente « civili » (d'un de' quali intese Panfilo, ove, venuto in falso sospetto che la donzella Filumena fusse gravida, dice: ... *Aliquid monstri alunt*); e così restaron detti nelle leggi romane, le quali dovettero parlare

(1) Tale interpretazione si trova ricordata, ad es. dall'ARCIERI, nel suo commento alle leggi delle XII tav., in *Studi legali*, Napoli, 1854, I, p. 349, n. 2

(2) Lib. II, sez. 2ª, cap. 2, § VI (ediz. NICOLINI, Bari, Laterza, 1911, vol. I, p. 255).

con tutta proprietà, come osserva Antonio Fabro nella *Giurisprudenza papiniana* » (1).

Tale interpretazione, dai pochi che l'hanno rilevata, è ritenuta strana ed ingenua ed è respinta come arbitraria; essa, al più, vien riferita per dimostrare « come in Vico siano contorte al suo sistema tutte le testimonianze storiche » (2). È stato già, inoltre, rilevato che il rinvio fatto alla opera del Fabro è erroneo, poichè non vi è in essa alcun cenno della definizione vichiana (3); anche la citazione derivata dall'*Andria* (I, 5, 15) di Terenzio è fuor di proposito (4).

(1) Lib. II, sez. 4^a, cap. 2 (ediz. cit., vol. II, p. 481 seg.). Nel codice delle *Correzioni, miglioramenti ed aggiunte quarte* (che il Nicolini indica con la sigla CMA¹ si legge: « e con la stessa eroica proprietà Orazio dovette dire « *infame monstrum* » la regina Cleopatra, maritata a Marc'Antonio senza aver con lui il *gius divino* de' romani auspicii comune ». Nella terza impressione dell'opera (Napoli, 1744) il Vico ha però soppresso l'aggiunta e non a torto, sia perchè il « *fatale* [non *infame*] *monstrum* » oraziano (*Carm.*, I, 37, 21) è usato nel corrispondente senso che nel Petrarca: « O de le donne altero e raro mostro » (*Son. e canz.*, ed. Carducci - Ferrari, CCCXLVII, 5), sia, forse, perchè, come osserva il Nicolini (op. cit., II, p. 483, n. 5), nel significato di « mostro civile » avrebbe potuto essere compreso, secondo gli stessi principi vichiani, tutt'al più un figlio nato da Cleopatra ed Antonio, non mai la regina di Egitto.

(2) P. GAROFALO DI BONITO, *Acrisia vichiana nella Scienza Nuova*, Napoli, 1909, p. 262.

(3) Il NICOLINI, dopo aver rilevato (ediz. cit., I, p. 255, n. 1) che nella *Jurisprudentiae papinianae Scientia* del FABRO (Coloniae, 1614) non è fatto alcun cenno alla definizione che si trova in Vico, successivamente indica (II, p. 482 n. 2) la causa dell'errore vichiano. « Nelle *NDU* (= *Note al dir. univ.*, Nap., 1722) ad *CI*² (= 2^a parte del lib. II del *D₃ constantia iurisprudentis*), *In exornationem perpetuam capitis XII*, il V. dice: « Ex qua heroica vetustate filii spurii... in romanis legibus « *monstra* » mansere dicta, ut in uno ex iuris responsis clarus vir Dominicus Nico'ai (acerrimi ingenii iuris consulti, mihi amaro desiderio excolendi), filius Caravita, egregius caussarum patronus, ex Antonio Fabro in « *Jurispr. papin.* » observavit ». Ciò, del resto, non può recar meraviglia poichè vien confessato dallo stesso Vico il suo disprezzo per la diligenza e per l'esattezza nelle citazioni (cfr. NICOLINI, op. cit., I, p. LXXV).

(4) *L'aliquid monstri alunt* di Terenzio ha un significato ben diverso da quello che a tal frase attribuisce il Vico; *monstrum* è adoperato per indicare la ragazza brutta e non maritabile, che, rimanendo nubile, è a carico di tutta la famiglia, e perciò si ha il plurale nel senso di « avere a carico, aver sulle spalle » (Cfr. TERENT., *Heaut.*, 752: « *Illancin mulierem alere cum illa familia* »). Non è inopportuno ricordare che il difetto originario del Vico, tale da rovinargli tutte le citazioni, come osserva il Nicolini, era che, data la sua erudizione veramente formidabile, finiva sempre col trovare nella sua me-

Tuttavia se in Vico spesso la ricerca dei « pubblici motivi di vero » nelle tradizioni volgari (1) non adduce sempre a risultati accettabili (si considerino, peraltro, a sua giustificazione, le condizioni della cultura del tempo), è però sempre formidabile lo sforzo d'interpretazione di quegli oscuri problemi sociali, che son rappresentati dai riti e dai miti delle società umane; è sempre fecondo il suo audace intento di sistemazione e giustificazione dei fenomeni delle civiltà primitive e storiche (2).

Quando, invero, il Vico rileva che non è verosimile che i decemviri, in quella parsimonia di leggi che è caratteristica delle prime repubbliche, abbiano pensato ai mostri naturali, rarissimi in natura, pone un fondamentale quesito la cui soluzione soltanto oggi si delinea attraverso le più recenti risultanze della etnografia comparata; egli solleva un dubbio che illumina uno dei problemi fino ad oggi meno esplorati, che si riferiscono alle origini della vita religiosa e giuridica dei Romani.

In questa breve nota ci proponiamo di dimostrarlo.

moria riscontri eruditi da adattare o costringere a sostegno delle sue teorie o a giustificazione dei suoi canoni di ermeneutica storica.

(1) Dignità XVI (ediz. cit., I, p. 122).

(2) Le benemerienze del Vico (luminoso precursore della moderna etnografia) nella interpretazione dei riti e dei miti delle società umane sono state opportunamente messe in rilievo dal SOLMI (in *Lares*, I, 1912, p. 241), in una acuta recensione all'opera del VAN GENNEP, *De la méthode à suivre dans l'étude des rites et des mythes*, Bruxelles, 1911. Meritano le parole del Solmi di esser ricordate: « Il van Gennep, che a questo studio ha dato così sapienti energie, e che pur ricorda con elogio le vecchie opere del De Brosses, del Demeunier e del Dulaure, acuti, ma, in confronto del Vico, modesti studiosi delle religioni primitive e degli usi popolari, avrebbe giovato ai suoi disegni, ricordando i sapienti dettami di questo sommo interprete dei problemi sociali, che rifulge di vivida luce negli studi delle tradizioni e delle credenze delle società umane. Il Vico, molto tempo innanzi quegli scrittori francesi, aveva affrontati e risolti i problemi delle religioni primitive e dei costumi popolari, e ne aveva offerta una interpretazione, che anche oggi suscita meraviglia e reca beneficio di suggerimenti e d'idee. E il metodo era stato da lui saggiamente indicato con l'invito a cercare, nei fatti sociali, la *naturalità*, l'*ordine* e il *fine*, a riflettere « come le cose nascono ed a quali occasioni, che spesso da lontanissime parti e talvolta tutte contrarie ai proponimenti degli uomini vengono e si adagiano da se stesse », a « combinarle e vederne l'ordine » e finalmente a « considerare... se a quelle occasioni luoghi e tempi potevano nascere altri *beneficii* ». Era questo il metodo di studiare i fatti sociali nel loro *stato naturale*, poichè fuori di esso « nè vi si adagiano, nè durano »..... Anche la scienza dei riti e dei miti può ricevere luce benigna dagli insegnamenti eletti e saggi della *Scienza Nuova* ».

*
**

Quanta parte della legislazione arcaica di Roma (che la tradizione dà come legge delle XII tavole) sia ispirata alla necessità di una difesa individuale, familiare e sociale contro i *maleficia*, può esser nel suo giusto valore considerato soltanto da chi riesca a penetrare l'intima psicologia primitiva dei Romani, la loro coscienza religiosa, il complesso delle loro tradizioni, delle loro superstizioni, delle loro credenze popolari, che com'è noto, risentono in gran parte l'influenza degli Etruschi (1). Questo studio è stato iniziato solo di recente: ma già si sono raccolti cospicui risultati, come ce ne fanno fede i pregevoli lavori dell'Huvelin, del Bechmann, del Lévy-Bruhl, del Jobbé-Duval (2).

Al lume di queste indagini è dato vedere come il significato di *monstra vel prodigia* non conservi già più nel diritto classico alcuna traccia della sua importanza mistica: in Ulpiano (D. 50, 16, 135) e in Paolo (*Sent.*, IV, 9 § 3) *monstra vel prodigia* sono quegli esseri che, nati vivi, non possiedono i caratteri distintivi della razza umana (« qui contra formam humani generis converso more procreantur »), quei parti che sono qualcosa di mai visto, più simili ad altro animale che ad uomo (« portentosum vel mon-

(1) Per la influenza della *haruspicinae disciplina* degli Etruschi sulla prisca civiltà romana cfr. SCHMEISSER, *Beiträge zur Kenntniss der Technik der röm. Haruspices* (I, *Zur Erklärung und Deutung der Prodigien*), 1884; BOUCHÉ-LECLERCQ, *Histoire de la divination dans l'antiquité*, Paris, 1882; ID., *Haruspices* in *Dict. des ant.* di DAREMBERG-SAGLIO, III, 1, p. 17 ss. ALIBRANDI, *Dichiar. di uno specchio etrusco*, Roma, 1885, p. 8 ss.; MODESTOV, *Intr. à l'histoire rom.*, Paris, 1907, p. 385 ss.; LÜBKERS, *Reallex.*, Lpz. u. Berl., 1914, s. v. *haruspices*; THULIN in PAULY-WISSOWA-KROLL, *Realenzykl.*, VII, p. 2459, s. v. *haruspices*. Quest'ultimo A. trae argomento dal fatto che « die Verbrecher werden wie die Prodigien behandelt » e che « die römischen Strafen sind mit etruskischen Sühnungen identisch » per sostenere la dipendenza del diritto romano dall'etrusco.

(2) FR. BECHMANN, *Zauberei und Recht in Roms Frühzeit*, Diss., Osnabrück, Nolte, 1923; LÉVY-BRUHL, *La mentalité primitive*, Paris, 1922; JOBBÉ-DUVAL, *Les morts malfaisants d'après le droit et les croyances populaires des Romains*, Paris, 1924. Ma devesi riconoscere all'HUVELIN, il compianto romanista dell'Università di Lione, il merito di essere stato il più cospicuo rappresentante di questo indirizzo nello studio del diritto romano, indirizzo che si afferma ad iniziare dal suo primo lavoro su *Les tablettes magiques et le droit romain* fino alla sua ultima nota sui λίθοι ἐπιζόμενται (in *Rev. des études anciennes*, 1925, p. 81 ss.).

strosium vel debilem, vel qualem visu vel vagitu novum, non humanae figurae, sed alterius magis animalis quam hominis, partum », escludendosi, pertanto, quei casi teratologici che non tolgono al parto il carattere di uomo (1).

Il parto mostruoso della legge di Romolo e delle XII tavole, non era, invece, soltanto il *πυδίων ἀνάπτερον* (« natum mutilum ») di cui fa cenno Dionigi (II, 15) o l'« *insignis ad deformitatem puer* » di cui parla Cicerone (*De leg.*, 3, 8, 19); in tal caso ben si giustificherebbe l'inverosimiglianza denunziata dal Vico. Dai Romani di quell'epoca arcaica erano considerati *monstra* o *portenta* (τέρατα), quegli esseri che venivano alla luce con talune determinate anomalie o tare, non soltanto fisiche, ma anche mistiche, alle quali si attribuiva, secondo le credenze dell'epoca, il valore di presagi, di rivelazioni derivanti dal mondo dell'invisibile (2): e poichè erano presagi funesti (*prodigia mala*), la maggiore preoccupazione consisteva nel sopprimere immediatamente la pretesa causa di tale futuro maleficio, che, vivendo l'infante, si sarebbe comunicato, non soltanto a tutti i membri della famiglia, ma a tutto il gruppo gentilizio (3).

(1) FADDA, *Diritto delle persone*, Napoli, 1910, p. 27 ss.; PEROZZI, *Ist.*, I, p. 136.

(2) Il significato di *τίρα*; (*τίρας*) è originariamente quello di stella, e poichè ogni meteora si aveva in conto di stella (OM., II, IV, 76) e considerasi come segno del futuro, così il termine passò ad indicare qualsiasi straordinario avvenimento della natura con cui gli dei significavano agli uomini un avvenimento futuro, e quindi anche la nascita di ogni essere di qualità straordinarie o insolite.

(3) Sul vario significato di *portentum*, *monstrum*, *prodigium*, *ostentum* e sulla loro etimologia diffuse informazioni dà il VOIGT, *Die XII Tafeln*, I, § 25, p. 251 n. 17, nonché il LUTERBACHER, *Prodienglaube*, Burgdorff, 1880. Ma forse ha ragione il BOUCHÉ-LECLERCQ (*Hist. de la divination*, IV, p. 74), di affermare che in pratica detti termini finirono con l'essere usati in senso promiscuo. Numerosi esempi adduce il FORCELLINI (*Lex.*, sub voce) a dimostrare che « *monstrum dicitur de quacumque re perniciosa* ». In questo senso anche gli antichi storici del diritto; cfr. GRAVINA (*Opera seu originum iuris civ.*, Napoli, 1756, I, p. 140): « *Monstrum fuit appellatum, quia monstret mala futura sitque triste omen* ». È interessante rilevare, a riprova dell'influenza malefica che i Romani attribuivano ai *monstra*, che essi denominavano così anche le *larvae* (*manias*). Scrive il JOBÉ-DUVAL, *Les morts malfaisants* (in *Rev. hist. de dr. franc.*, 1923, p. 373): « *Le mort malfaisant s'appelle encore monstrum, mostellum au diminutif. Encore au IV^e siècle de Père chrétienne, l'auteur d'un traité de économie rurale, Palladius Rutilius (de agr., I, 35, 11), redoutait l'influence néfaste exercée en matière agricole par les monstra noxia* ». Cfr. GOETZ, *Corp. glossarior. latin.*, VI, 710.

Di qui la disposizione della legge romulea di uccidere il parto monco o mostruoso εὐθὺς ἀπὸ γονῆς (« statim post partum »); di qui la disposizione, variamente riferita, della legge decemvirale: « Cito [necatus] tamquam ex XII tabulis insignis ad deformitatem puer »; « Portentum cito ablegato, ne necato ». Di qui, trattandosi di una norma di protezione sociale, l'intervento dei vicini, in rappresentanza del gruppo gentilizio o parentale (1), per giudicare se il parto fosse mostruoso (2).

Al riguardo è istruttivo il raffronto che può istituirsi fra le disposizioni del diritto romano arcaico e le risultanze della etnologia giuridica. Scrive di recente il Lévy - Bruhl nella sua suggestiva opera sulla *Mentalité primitive*: « Dans presque toutes les sociétés inférieures, on a signalé une sorte particulière de présages qui alarment très vivement les primitifs, et qui les déterminent à s'opposer, par les moyens les plus énergiques, au malheur dont ils se sentent menacés à leur apparition. Ce sont certains faits qui sortent de la règle habituelle ou certains êtres plus ou moins tératologiques, tels que les *monstra* et les *portenta* des Romains » (3).

Il fenomeno era stato già rilevato dal Post: « I parti anormali danno molte volte occasione al costituirsi di notevoli usi giuridici. Sono in ispecie le idee religiose che esercitano al riguardo la loro influenza. In un parto anormale si scorge l'opera di una potenza invisibile che porta, secondo i casi, fortuna o sventura... Gli aborti ed i neonati deboli vengono presso molti popoli uccisi o esposti. Spesso il pensiero dominante è che l'aborto sia un

(1) Che la vicinanza nasconda un vincolo di parentela può, forse, derivarsi dall'antico uso degli agnati di vivere in comune (BONFANTE, *Ist.*, 1925. 8^a ed., p. 153, n. 1; sull'oscuro problema della originaria distribuzione del popolo romano su basi parentali cfr. PEROZZI, *Parentela e gruppo parentale* in *Bull. ist. dir. rom.*, XXXI, 1921, p. 28 ss.

(2) DION., II, 15: Κατίστας (Ῥωμύλος)... ἀποκτινύναι δὲ μὴδὲν τῶν γεννωμένων νεώτερον τριετοῦς, πλὴν εἴ τι γένοιτο παιδίον ἀνάπηρον ἢ τέρας εὐθὺς ἀπὸ γονῆς. ταῦτα δ' οὐκ ἐκώλυσεν ἐκτιθέσθαι τοὺς γενναμένους ἐπιδειξάντας πρότερον πέντε ἀνδράσι τοῖς ἰγγίιστα οἰκοῦσιν, ἂν κἀκείνοις συνδοκῆ. (« Imposuit Romulus... necare vero nullum fetum triennio minorem, nisi natum mutilum aut monstrum statim post partum: hos a parentibus exponi non prohibuit, dummodo eos pr us ostenderent quinque vicinis proximis, iique id comprobassent »). Il GRAVINA (op. cit., p. 149, cap. XXXI, *de partu monstroso*) dà questa spiegazione: « An autem partus monstrosus esset, id Romulus non parentibus propriis in suos amore corruptis, sed quinque viris e vicinia iudicandum tradidit ».

(3) LÉVY-BRUHL, *La mentalité primitive*, p. 158.

prodotto di spiriti maligni e porti sventura » (1). Vero è che il Post accenna che talora uno dei motivi è anche l'inutilità sociale dell'aborto, per cui, presso molti popoli antichi, si rende lecita l'esposizione dei figli deboli; ma è evidente che tali preoccupazioni di carattere utilitario o economico appartengono ad un'epoca più recente (2); l'equiparazione dei parti mostruosi ai neonati deboli riguardo all'esposizione avviene quando si è smarrito o indebolito il carattere di *prodigium malum* attribuito al *monstrum* o al *portentum* (Sen., *De ira*, I, 15, 2: « Portentosos fetus extinguimus, liberos quoque si debiles monstrosique editi sunt, mergimus »); tanto meno può pensarsi, in una epoca arcaica del diritto, a preoccupazioni di indole eugenetica (3).

(1) POST, *Giurispr. etnologica* (trad. BONFANTE-LONGO), II, § 4, p. 8 ss.

(2) Il problema dell'esposizione e delle sue cause nell'antico diritto di Roma, anche in relazione al c. d. « economie infanticide », è stato particolarmente studiato di recente dal BENNETT, *The exposure of infants in ancient Rome*, in *The Class. Journal*, 1923, p. 341 ss. e dal RADIN, *The exposure of infants in roman law and practice*, *ib.*, 1925, p. 337 ss.

(3) WEISS, *Kinderaussetzung* in PAULY-WISSOWA-KROLL, *Realenzykl.*, 1921, XI, c. 463-71. Decisive sono, a tal proposito, le considerazioni del LÉVY-BRUHL (op. cit., p. 169). Egli, accennando al costume diffuso in tutti i paesi del mondo di disfarsi dei neonati che presentino talune anomalie, costume praticato anche nel seno di società che hanno raggiunto un notevole grado di civiltà, osserva: « On dit en général qu'elles veulent éliminer tout de suite les individus qui ne promettent pas d'être sains et vigoureux comme les autres, et qui ne pourraient pas avoir à leur tour des enfants capables de défendre la cité. Cette explication a pu être donnée à Lacédémone et acceptée par les Spartiates de l'époque historique. Mais, à coup sûr, ce ne sont pas des motifs de ce genre qui avaient donné naissance à la coutume. Partout où nous voyons sacrifier ainsi des enfants en bas âge, ou à leur naissance, ce n'est pas à cause d'une tare physique qui ne leur permettrait pas de devenir de vigoureux adultes: c'est, le plus souvent, on raison d'une tare mystique qui en fait un danger pour le groupe social. L'enfant que l'on étouffe ou que l'on expose aux bêtes fauves parce qu'il s'est présenté les pieds les premiers, ou parce qu'il a percé ses incisives du haut avant celles du bas, pouvait être parfaitement constitué d'ailleurs, sain et fort. Il avait beau promettre de devenir un membre vigoureux et robuste du groupe social, cela ne le sauvait pas d'une mort immédiate, tandis que d'autres enfants, plus chétifs, mais exempts d'anomalies suspectes, étaient épargnés et continuaient à vivre tant bien que mal. Si, parmi les adultes d'une société inférieure, on voit peu ou point d'individus qui présentent des tares physiques (ce qui n'est pas toujours le cas), il n'en faut pas conclure qu'on s'en est débarrassé dès leur naissance. La mortalité infantile est grande dans ces sociétés. Elle doit enlever d'abord les enfants les moins bien constitués et les moins capables de résister à la

Il Weiss, che ha pur recentemente studiato con molto acume le cause della enorme diffusione dell'istituto nel mondo greco e romano dell'esposizione degli infanti, considerandolo anche nella sua evoluzione storica, non è riuscito a trovare alcuna giustificazione (del resto, per quanto ci consta, nessuno storico del diritto romano si era proposto fin qui il problema) dell'intervento dei vicini vicini secondo la procedura dell'esposizione prescritta dalla legge romulea.

Il Weiss comprende che è una porta chiusa e, in mancanza di un'adeguata spiegazione, ritiene che si tratti di una falsificazione ellenistica, poichè nella storia del diritto romano non si hanno esempi di intervento dei vicini nelle questioni o nei giudizi riguardanti l'ordinamento familiare. Ora ci sembra, invece, di poter avanzare, non senza qualche fondamento, l'ipotesi che la legge di Romolo imponeva l'intervento dei vicini perchè, essendo anch'essi minacciati dal maleficio che la nascita del *monstrum* o del *portentum* apportava all'aggregato, non meno che ai parenti, avevano anch'essi il diritto di decidere sulla sorte del neonato (1); dal che si deriva la conferma dell'opinione espressa, con sicura intenzione, dal Bonfante che il codice decemvirale, lungi dal porre un limite all'esposizione, faceva un dovere al *paterfamilias* di uccidere un parto mostruoso (2).

L'esposizione dei parti deformi perchè *inutiles partus* (Turr. Clod. apud Sen., *Contr.*, X, 4, 16: « Multos patres exponeres oltos inutilis partus. Nascuntur quidam statim aliqua corporis parte mulcati, infirmi et in nullam spem idonei, quos parentes sui proiciunt magis, quam exponunt ») è un concetto che si manifesta soltanto tardi. L'esposizione doveva, anzi, in un'epoca arcaica, differenziarsi profondamente dall'*ablegatio*. Invero, nella sua forma

mauvaise hygiène et aux maladies. Mais ces sociétés n'éliminent de propos délibéré, pour des anomalies, que les enfants estimés dangereux en vertu de raisons mystiques. Et peut-être, si nous savions exactement quels enfants étaient condamnés à leur naissance par les Lacédémoniens, verrions-nous que la sélection se faisait encore dans la cité grecque d'après le même principe ».

(1) Il LÉVY-BRUHL (op. cit., p. 165) riferisce il racconto del DEHLAISE (*Notes ethnogr.*, p. 154), il quale accenna al costume vigente presso talune popolazioni del Tanganika per cui il padre, nel caso di un figlio che manifesti qualche mostruosità, « appelle tout le monde pour faire constater le fait », poichè « c'est un malheur pour le village ».

(2) BONFANTE, *Corso di dir. rom.*, Roma, 1924, p. 77.

primitiva, il rito dell'esposizione ci appare come una specie di ordalia (1). L'*ablegatio* (2), invece, consisteva nell'occultamento del parto mostruoso o prodigioso, nella sua sottrazione alla vista dei familiari e dei componenti il gruppo sociale per evitare il contagio malefico dovuto al contatto della sua persona o al suo sguardo (3); istituto di cui ancora ricorre menzione nelle XII tavole e che, senza dubbio, si riferiva ad un rito di « igiene magica » (4).

Considerata, pertanto, la disposizione della legge di Romolo e delle XII tavole come una norma di difesa contro il pericolo magico derivante dai parti mostruosi, si spiega, secondo la mentalità prelogica dei primitivi romani, come dovesse esserle attribuita una importanza cospicua, una virtù reale ed attiva; ciò è confermato dalle risultanze dell'etnologia comparata, la quale ci dimostra come quella norma sia radicata ancor oggi nelle credenze e nei costumi delle popolazioni viventi in uno stadio primitivo di civiltà (5); si spiega ancora con quale rigore doveva essa venir rispettata, considerandosi la funzione di quella norma decisiva per l'esistenza del gruppo.

Ma si spiega, soprattutto, come quelle disposizioni dovevano avere un'applicazione tutt'altro che infrequente. Ancor oggi, nel linguaggio medico-legale, si usa il termine « mostruosità » per indicare non soltanto quelle gravi anomalie fisiche che tolgono al parto la sua caratteristica umana (« *monstrum quod humanam*

(1) Si espongono i nati da vergini per farli riconoscere dal loro padre divino, dal nume fecondatore (SAINTYVES, *Les vierges mères*, Paris, 1908, p. 160 ss.; DEONNA, *La légende d'Octave-Auguste, dieu, sauveur et maître du monde* in *Rev. de l'hist. des religions*, 1921, p. 77. Perciò spesso si riscontra nei miti delle nascite illustri che il futuro eroe è stato esposto.

(2) « Portentum cito ablegato », CIC., *de leg.*, III, 8, 19; VOIGT, *Die XII Tafeln*, I, p. 707.

(3) Fondamentale è in questa materia l'erudita opera del SELIGMANN, *Der böse Blick*, Berlin, 1910 (in 2 voll.). Utili raffronti si derivano anche dal recente lavoro del RÖHR, *Der okkulte Kraftbegriff im Allertum* in *Philologus*, XVII (Supplementband), 1921, p. 1-133.

(4) Questa espressione è usata dal REINACH (*Cultes, mythes et religions*, Paris, 1908, III, p. 243) a proposito dei sortilegi richiesti per distruggere la « nocivité d'ordre magique » derivante dagli oggetti costituenti il bottino di guerra; in sostanza è sempre la stessa idea di causalità.

(5) Si cfr. specialmente POST, *Giur. etn.*, II, § 4; *Afrikanische Jurispr.* (Oldenburg u. Leipzig, 1887), p. 281 ss.; LÉVY-BRUHL, op. cit., p. 158-171, e la ricca bibl. cit. in dette opere.

excedat formam », Serv., *ad Aen.*, III., 431), ma sibbene quei vizi di conformazione che possono essere insignificanti per la vitalità del neonato: negli autori romani giuridici e non giuridici numerosi esempi sono addotti in proposito (1), ma deve presumersi che le ipotesi in cui si aveva un parto abnorme dovevano essere ben più numerose nell'epoca arcaica: molto probabilmente tale doveva considerarsi il parto gemellare o prematuro (2) ed anche il neonato che veniva alla luce presentando una posizione diversa dalla normale, come ci comprovano le risultanze etnologiche (3). Egualmente, forse, ragioni mistiche consigliavano di disfarsi del parto avvenuto in giorni nefasti o sotto mali auspici (4).

Per ultimo vogliamo accennare ad un'ipotesi già avanzata dal Voigt: questi ritiene che debba attribuirsi fra l'altro carattere di *monstrum* a chi è generato « in ruchlosem Beischlaffe, so namentlich das Kind der Virgo Vestalis, wie die Frucht aus der Blutschande » (5). Non può negarsi che tale ipotesi abbia molta probabilità; occorre considerare lo stato di purità rituale in cui

(1) Li riferisce a dovizia il VOIGT, op. cit., I, § 25, p. 252 ss. e note 18-25.

(2) La doppia figliolanza doveva ritenersi un fenomeno inesplicabile secondo la mentalità primitiva; essa fondava la supposizione di un intervento soprannaturale e si considerava l'indizio della infedeltà della madre; su tale argomento, in relazione al mito di Romolo e Remo, cfr. il noto lavoro dell'HARRIS, *The cult of the heavenly twins*, Cambridge, 1906. L'etnologia ci offre larghi sussidi in proposito. Riferisce il Post, *Giur. etn.*, II, p. 9, che spesso i gemelli vengono ricondotti all'opera di potenze invisibili e si riguardano come apportatori di sventura; presso vari popoli nella nascita di gemelli si scorge qualche cosa di bestiale; egualmente possono addursi esempi vari del costume in vigore presso talune popolazioni africane di uccidere i parti prematuri (Post, *Afrik. Jurispr.*, I, p. 287). Sul carattere malefico del parto gemellare copiose notizie riferisce il LÉVY-BRUBL, op. cit., p. 159 ss. Sulla credenza che i gemelli posseggano dei poteri magici sulla natura cfr. FRAZER, *Il ramo d'oro. Storia del pensiero primitivo (Magia e religione)*, trad. DE BOSIS, Roma, 1925, I, p. 109 ss.

(3) Post, *Grundlagen*, p. 184; *Afrik. Jurispr.*, I, p. 287; *Giur. etn.*, II, p. 12; KARASEH-EICHHORN, *Beiträge zur Kenntniss des Waschambaa in Bässler-Archiv*, 1911, I, p. 188; FÜLLEBORN, *Das deutsche Njassa und Ruwumagebiet*, in *Deutsch Ost Afrika*, IX, p. 353 ss.; BARRETT, in *Journal of the Anthrop. Institute*, XLI, p. 22, 32; LEONARD, *The lower Niger and its tribes*, London, 1906, p. 461.

(4) Post, *Giur. etn.*, II, p. 10, n. 7; GRIMM, *Rechtswörterb.*, p. 456.

(5) VOIGT, op. cit., I, § 25.

dovevano vivere le vestali romane (1), tener presente il rigore della prova a cui erano sottoposte le ἱεραὶ παρθέναι per dimostrare la loro castità (2), nonchè la gravità eccezionale delle punizioni stabilite nei casi di infrazione a tale loro obbligo (Dion., III, 67; Plut., *Numa*, 10) (3), per potersi giudicare se non sia probabile che dovesse considerarsi come *prodigium malum* anche il parto della vestale in quanto frutto di un incesto religioso; non a torto l'esposizione di Romolo e Remo vien messa in relazione alla colpa della loro madre, la vestale Rea Silvia (4).

(1) « Leur caractère essentiel était de reproduire la personnalité de Vesta, incarnation de la flamme et, par conséquent, symbole de toute pureté; les Vestales ne sont pas seulement les servantes de la divinité, mais son image vivante et visible devant la vénération publique ». J.-A. HILD in *Dict. des antiquités* di DAREMBERG-SAGLIO, s. v. *Vestalis*, IX, p. 752; MAY, *Le Flamen Dialis et la Virgo Vestalis* in *Rev. des études anciennes*, VII, 1905, p. 4 ss. BRASSLOFF, *Die Rechtstellung der Vestalinnen und das Heiratsalter im altröm. Recht* in *Zeitschr. f. vergl. Rechtsw.*, XXII, 1908, p. 140 ss.; GIANNELLI, *Il sacerdozio delle vestali romane*, Firenze, 1913, p. 77 ss. Quest'ultimo A. afferma che la vestale, in quanto è votata alla divinità protettrice dello Stato e a lei sottoposta, come la moglie al marito, rappresenta la *materfamilias* dello Stato: quindi la castità che le è richiesta non è quella della fanciulla, ma bensì quella della *materfamilias*.

(2) TOUTAIN, *Note sur une épreuve peu connue imposée aux vestales romaines* in *Rev. de l'hist. des religions*, vol. 89, 1924, p. 183 ss.; AELIAN., *De natura anim.*, XI, 16.

(3) Nota J.-A. HILD (op. cit., p. 754): « Que l'observation de ce voeu de chasteté ait été chose sérieuse, ce n'est pas seulement la loi qui le prouve, en édictant contre les Vestales qui l'oublieraient les plus terribles châtements; c'est surtout l'opinion publique qui était pour elle impitoyable. Cette rigueur procédait d'une croyance très vive à une sorte d'influence mystérieuse de la pureté des vierges saintes (ἱεραὶ παρθέναι) sur le bien-être de l'État tout entier, et aussi à une action délétère, aux plus graves dangers pour lui, si les Vestales venaient à oublier le premier de leurs devoirs ». E più oltre: « Au point de vue juridique, la faute était la plus grave variété de l'incestus, parce qu'elle se compliquait d'impiété et que par là même elle devait attirer tous les malheurs sur le corps social tout entier ». Cfr. sulla sorte della vestale convinta di incesto, SANTINELLI, *La condizione giuridica delle Vestali* in *Riv. di fil. e d'istr. class.*, 1904, p. 71 ss.

(4) SCHWEGLER, *Röm. Gesch.*, I, 385. Su tutto questo arg. cfr. l'ampio saggio pubblicato di recente dal WISSOWA (*Vestalinnenfrevél* in *Archiv für Religionswissenschaft*, 1924, p. 101 ss.), il quale afferma che l'incesto della vestale è considerato « als ein ungeheuerliches Vorkommnis, das nur als ein Zeichen des Zornes der Gottheit angesehen werden kann »: di qui la necessità, all'apparire di un tal *prodigium*, che « alle seine Spuren aufs sorgfältigste entfernt werden ».

Alla stessa stregua, non a torto, il Post considera il parto che è frutto di un commercio fra persone legate da un vincolo di parentela, delitto che l'antico diritto colpiva con le più rigorose sanzioni (Quint., *Inst. orat.*, VII, 8, 3, 5, 6), richiedendo altresì espiazioni particolari (*sacra et piacula*) per mitigare la collera divina (1). Ma, forse anche, non è azzardato pensare che lo stesso carattere sia stato attribuito al parto adulterino; ciò si rende probabile se si consideri che la famiglia romana nella sua fase preistorica era una corporazione politico-religiosa, in cui i *sacra* avevano una parte preponderante, che l'erede era il successore nella potestà sovrana non soltanto (2), ma in prima linea obbligato al culto dei morti, che la pena originariamente stabilita in caso di adulterio era eguale a quella stabilita per la vestale incestuosa (3).

Giudicata al lume di queste più sicure risultanze l'opinione del Vico, per il quale i mostri secondo le XII tavole sono i nati da donna senza la solennità delle nozze, i mostri « civili », non dovrebbe considerarsi così strana ed aberrante come a prima vista potrebbe apparire; è un'ipotesi non priva di ogni fondamento. Invero lo scandalo della donna non maritata che procrea un figlio, legittimando già in tempo remoto, come nota il Weiss (4), l'abbandono e l'esposizione della prole, è indizio di una infrazione di norme religiose fissate a preservazione dei diritti fondamentali della *familia*; dalla legge di Numa, secondo la quale era fatto divieto alla *paelex* di avvicinarsi all'ara di Giunone (Festo,

(1) Tradizioni diffuse un po' dappertutto, scrive il CORSO (*Proverbi giur. ital.* in *Riv. it. sociol.*, XX, 1916, p. 547; estr. Roma, 1916, p. 21), condannano l'incesto perchè, dicono, ora porta alla luce prole mostruosa, ora rende sterile la donna, ora cagiona la morte di uno dei coniugi.

(2) Anche su questo punto le risultanze della scienza romanistica più recente (quali sono state luminosamente acquisite per merito soprattutto del Bonfante) trovano sorprendente conferma nel riscontro con altri sistemi giuridici: il sistema del diritto giapponese è, invero, tutto improntato anch'esso al culto degli antenati ed all'idea dell'unità familiare (cfr. HOZUMI, *Il culto degli antenati e il diritto giapponese*, trad. di G. CASTELLI, Milano, 1923).

(3) Cfr. SANTINELLI, *op. cit.*, p. 75; è stato il DRAGENDOFF (*Die Amtstracht des Vestalinnen in Rhein. Mus.*, I, 1896, p. 312) ad intuire, per primo, che il potere penale del *pontifex maximum* sulle vestali corrisponde al potere del *paterfamilias* sulla moglie.

(4) WEISS, *op. cit.*, c. 464-63. Il BENNET (*op. cit.*, p. 344) rileva pure che « the earliest form of exposure in Greece was restricted to children born out of wedlock ».

p. 222), all'episodio narrato da Servio (*ad Aen.*, III., 12) di due vergini insieme dormienti nel tempio dei *Magni Dii* o Penati, delle quali fu da un fulmine uccisa la meno casta, rimanendo l'altra illesa (1), si può argomentare quali norme rigorose dovevano esser poste dal costume sociale a salvaguardia degli onesti costumi femminili e come dovesse rendersi inusitato e perciò riuscir prodigioso il parto illegittimo; del resto l'etnologia anche su questo punto ci è di valida guida: essa ci insegna che molti popoli, non tollerando i figli illegittimi, li uccidono insieme con la madre, o, ritenendoli scandalosi, li considerano infami e li colpiscono d'incapacità giuridica, e di tale incapacità ogni traccia non è cancellata nelle moderne legislazioni (2).

Se quindi l'opinione del Vico non si può senz'altro inserire nel quadro delle controllate realtà, essa rimane tuttavia come una prodigiosa intuizione di « un fondamento di vero », come la soluzione in germe di un quesito pieno di suggestione che oggi soltanto, col sussidio della storia e della psicologia religiosa, dell'etnografia e della sociologia, noi riusciamo appena ad illuminare. Nella « bellezza civile », di cui furono, a suo dire, vaghe gli Spartani non meno che i Romani, egli intravide storicamente il problema kantiano della condotta morale dell'uomo; in quel concetto di bellezza egli rappresentò quel bisogno di raggiungere un ideale di purificazione che la scienza moderna fa nascere dalla prelogica e cioè, in sostanza, dalle viscere profonde della natura umana (3).

(1) SERVIVS, *ad Aen.*, III, 17: « Cum ambae virgines in templo deorum Lavini simul dormissent ea quae minus casta erat fulmine exanimata, altera nihil sensit ».

(2) POST, *Giur. etn.*, II, p. 13 ss.

(3) TURCHI, *Saggi di storia delle religioni*, Foligno, 1924, p. 122-123.